



**COMUNE DI GROTTAFERRATA**  
(Provincia di Roma)  
**POLIZIA LOCALE**  
Via San Giovanni Bosco n. 2

Ordinanza n.° 4/2011 / 141503 - SANITA'  
Prot. n.° 22080

Grottaferrata, lì 31 MAG. 2011

**ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'**  
**PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**  
(ART.50 COMMA 5 - D. Lgs n. 267/2000)

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone Verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, e di altri animali (es. cavalli) viene sovente insudiciato dagli escrementi degli stessi provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

**PRESO ATTO** altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto d'inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**CONSIDERATO** che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**ACCERTATO** che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti;

**VISTA** la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTO** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTO** l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;

**RITENUTO** altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezione, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

**RICHIAMATO** l'art.16 della legge 689/81 comma 2 come modificato dalla legge n.°125 del 24/07/2008;

**VALUTATO** di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

### **ORDINA**

Ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

- di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenga, gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
- di essere muniti d'idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
- di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali i giardini, aiuole, banchine stradali.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

### **AVVERTE**

- che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 100,00.
- Che ai trasgressori della disposizione di cui ai precedenti punti (di essere sempre forniti d'idonea attrezzatura), sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 100,00, anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico.
- Che qualora il trasgressore non ottempererà all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto a un'ulteriore sanzione amministrativa di Euro 150,00.
- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

### **INCARICA**

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, gli operatori del Corpo di Polizia Locale.

### **DISPONE**

Della presente sarà data idonea pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaferrata .

Responsabile del procedimento della presente ordinanza, ai sensi dell'art.5 della L.241/1990, è MC. Cristina Gentilini.  
Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità si cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Corpo dello Stato, ai sensi del DPR del 24 novembre 1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

**IL SINDACO**  
**(Gabriele Mori)**

